

Prot. n. 20-0087

Oggetto: Legge di Bilancio e Decreto Fiscale 2020

La legge 160 del 27 dicembre 2019 contenente il “bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022, c.d. legge di Bilancio 2020, ha portato importanti novità per le aziende con personale dipendente. Altre novità sono state introdotte dal Decreto fiscale 124/2019 convertito in legge 157/2019.

Di seguito le principali novità:

**NOVITÀ TASSAZIONE FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI
ASSEGNATE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI**

Ha apportato modifiche all’art. 51, comma 4, del TUIR e modificando la tassazione dei fringe benefit auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Le modifiche sono le seguenti:

- 1. CONTRATTI DI CONCESSIONE VEICOLI IN USO PROMISCUO STIPULATI ENTRO IL 30/06/2020:**
Il fringe benefit tassabile viene confermato nella misura del 30% dell’ammontare equivalente alla percorrenza convenzionale annua pari a 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente.
- 2. CONTRATTI DI CONCESSIONE VEICOLI IN USO PROMISCUO STIPULATI DAL 01/07/2020:**
Le nuove percentuali sono le seguenti:
 - **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione CO2 non superiori a 60 g/Km;
 - **30%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione CO2 superiori a 60 g/Km ma non superiori a 160g/km;
 - **40%** per i veicoli con valori di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Per tali veicoli la relativa percentuale sale al 50% per l’anno 2020;
 - **50%** per i veicoli con emissioni superiori ai 190g/km per l’anno 2020 mentre per l’anno 2021 la percentuale sale al 60%.

NOVITÀ BUONI PASTO

La legge di bilancio 2020 ha modificato la lettera c) del secondo comma dell’art. 51 del TUIR modificando i limiti di imponibilità dei buoni pasto.

In particolare:

- 1. BUONI PASTO CARTACEI**
Non concorrono a formare reddito del lavoratore dipendente le somministrazioni di vitto **fino all’importo complessivo di € 4 giornalieri**.
Prima di tale intervento normativo, **il limite della non imponibilità era maggiore in quanto era stabilito in € 5,29 giornalieri**.

Per i buoni pasto acquistati e consegnati nel 2019 (ovvero entro il 12.1.2020) – Si ritiene che il valore di esenzione, anche se utilizzati nel 2020 rimane quello vigente al 31.12.2019 (si attendono comunque precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate).

2. BUONI PASTO ELETTRONICI

Per le somministrazioni di vitto erogate in forma elettronica si stabilisce che **non concorrano a formare reddito da lavoro dipendente fino a € 8,00 giornalieri.**

In tal caso viene, quindi, aumentato l'importo dato che era prevista la non imponibilità fino a € 7,00 giornalieri.

Resta invero confermata la non imponibilità per:

- corrispettivi *servizio di mensa* (convenzioni tra datore di lavoro ed esercizi di ristorazione, servizi di c.d. mensa diffusa): per l'intero importo;
- *indennità sostitutive del servizio mensa* corrisposte agli addetti ai cantieri edili, altre strutture lavorative a carattere temporaneo, ad unità operative ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione: entro il limite di € 5,29 giornalieri.

APPRENDISTATO DUALE – INCENTIVI

La Legge di Bilancio ha stabilito che per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore viene modificata allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile.

I contratti di apprendistato duale **STIPULATI NEL 2020** da parte di **aziende fino ai 9 dipendenti**, godranno di **uno sgravio contributivo pari al 100%** - con l'esclusione dell'aliquota di finanziamento della NASpl – **per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.** Per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo viene confermata un'aliquota pari al 10%.

Si attendono indicazioni operative INPS per la piena operatività di tale sgravio contributivo nonché per stabilire se lo stesso rientrerà, o meno, nella disciplina degli aiuti di stato e se sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del *de minimis*.

RIORDINO INCENTIVI ASSUNZIONI

INCENTIVO PER GIOVANI UNDER 30 E UNDER 35

La legge di Bilancio 2020 pone in essere un importante riordino agli incentivi alle assunzioni prevedendo **l'estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (legge 205/2017) anche alle assunzioni dei soggetti under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020.**

Difatti, con la legge 205/2017 veniva introdotto un incentivo per l'assunzione stabile degli under 30 esteso anche agli under 35 limitatamente alle assunzioni intervenute fino al 31/12/2018. La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che tale incentivo venga esteso anche alle assunzioni dei lavoratori under 35 limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2020.

Si ricorda brevemente che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile – contratto a tempo indeterminato e/o trasformazioni da contratto a termine a contratto indeterminato - consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi. Condizione per poter fruire di tale beneficio, si rammenta, è che il soggetto assunto non sia stato precedentemente occupato a tempo indeterminato (con le sole eccezioni di un precedente rapporto di apprendistato e di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato incentivato non completato. Ulteriore condizione per fruire di tale esonero contributivo è quella che il datore di lavoro non abbia, nei sei mesi precedenti l'assunzione, effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Per il recupero della maggior contribuzione versata nell'anno 2019 a seguito dell'eventuale assunzione di soggetti con under 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell'incentivo previsto dalla legge 87/2018, si deve attendere indicazioni da parte dell'Istituto Previdenziale.

BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE

Il Bonus occupazionale giovani eccellenze, introdotto con legge 145/2018 e, ad oggi, mai attuato per mancanza di indicazioni da parte dell'INPS prevedeva che i datori di lavoro che nell'anno 2019 avessero assunto a tempo indeterminato

- cittadini in possesso di laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019, con votazione 110 e lode, prima del compimento dei 30 anni
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 prima del compimento del 34° anno di età

potessero godere di un esonero contributivo sui contributi a carico del datore di lavoro – tranne i premi contributi INAIL – per un periodo massimo di 12 mesi e comunque nel limite massimo di € 8.000 per ogni assunzione, eventualmente ridotto in caso di orario a tempo parziale.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dal 01/01/2020, per la fruizione di tale esonero contributivo si applichino le procedure di cui alla legge 205/2017, ovverosia quelle per l'assunzione giovani di cui al punto precedente.

Nonostante la Legge di Bilancio abbia stabilito tale previsione, sarà comunque necessario che l'Istituto Previdenziale provveda alla predisposizione di indicazioni operative.

RITENUTE SUGLI APPALTI LABOUR INTENSIVE

(prevalenza nell'utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell'appaltatore)

Rif. Legge di conversione 157/2019 del D.L. 124/2019 art.4 – Agenzia Entrate risoluzione n. 108/E/2019 e n. 109/E/2019

Al fine di contrastare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali negli appalti, la somministrazione illecita e le compensazioni indebite, per appalti di valore superiore a € 200.000,00 euro, il committente deve chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici **copia delle deleghe di pagamento** per il versamento delle **ritenute** sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Tale adempimento deve essere effettuato entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (normalmente fissata al 16 del mese) dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici trasmettendo al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe del mod. F24 attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell'appalto/subappalto distinte per ciascun committente e **senza** avvalersi dell'istituto della compensazione.
- **un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale**, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria. Sono comunque previste sanzioni anche a carico del committente.

Gli obblighi sopra analizzati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dell'invio della documentazione al committente:

- risultino in attività da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati** agli agenti della riscossione per importi superiori ad euro 50.000.

A decorrere dal 01.01.2020, la certificazione di tali requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio (una sorta di DURC fiscale che attualmente non è disponibile).

La norma è in vigore dal 1° gennaio 2020 e, quindi, riguarda i versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, ma si applica anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

OBBLIGO DELL'USO DEI SISTEMI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 E COMPENSAZIONE DEI CREDITI SUPERIORI AD € 5.000,00.

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti attuativi in merito alle modifiche introdotte dall'art. 3 Decreto Legge 124/2019, in particolar modo:

l'Agenzia ribadisce l'obbligatorietà di presentare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, tutti i modelli F24 a saldo zero o riportanti importi in compensazione, ovvero: crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive, IRAP e crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dunque, si ritiene, anche dei rimborsi 730 e dei bonus Renzi erogati ai dipendenti. Tali disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Pertanto, non è più possibile l'utilizzo del canale home banking, remote banking ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino le casistiche sopra riportate, già dalla scadenza del 16/01/2020.

Mentre, per quanto concerne l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per l'utilizzo in compensazione **dei crediti superiori ad € 5.000,00 annui tramite il modello F24**, l'Agenzia chiarisce che questo risulta obbligatorio per le categorie contenute nella tabella allegata alla Risoluzione n. 110/2019 (codici tributo 1811, 1812, 1813, 3801, 3814, 3844, 4001, 3800, 3883, 6099, 6036, 6037, 6038 ecc.), ma non fornisce riscontro sui codici tributo relativi a crediti del sostituto d'imposta (6781, 6782, 6783), che potranno dunque essere recuperati nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione anche prima del termine per la presentazione del mod. 770 (su questo punto in ogni caso ci riserviamo di fornire ulteriori precisazioni).